

Imposta di Soggiorno

Modifiche al regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 80 del 6.11.2012

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1 Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, ed altre tipologie ricettive situate nel territorio di Taormina, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di turismo – L.R. N. 27 del 06/04/1996 - (alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, marina resort, case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione - bed & breakfast -, agriturismi, strutture di turismo rurale), nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017 convertito con L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, ed ogni altra attività ricettiva comunque denominata, ubicati nel territorio del Comune di Taormina.
2. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
4. L'imposta decorre dall'1 gennaio 2013.

Articolo 3 - Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Taormina, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 1.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso il quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art.2.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,20.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 3 bis – Codice identificativo di riferimento (CIR)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme di irregolarità, ai sensi dell'art. 13 quater, comma 4 della Legge n. 58 del 28 giugno 2019, (disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive) l'Amministrazione Comunale assegnerà a tutte le strutture extralberghiere (individuate all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento) un codice alfanumerico denominato "Codice Identificativo di Riferimento" che risulterà acquisibile al momento del rilascio delle credenziali al portale dell'Ufficio Tourist Tax e costituirà parte integrante di un elenco. Il Codice Identificativo di Riferimento riporterà la sigla della tipologia di attività extralberghiera seguita da una serie di numeri, per esempio:

Casa vacanza (in forma imprenditoriale) CAV0000

Bed and Breakfast (in forma imprenditoriale e non) BB0000

Affittacamere (in forma imprenditoriale) AC0000

Locazioni Brevi (in forma imprenditoriali e non) LB0000

Albergo Diffuso (in forma imprenditoriale e non) AD0000

2. Il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) dovrà essere indicato in maniera visibile su tutti gli strumenti utilizzati ai fini pubblicitari, promozione e commercializzazione dell'offerta nonché comunicato ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e a quelli che gestiscono portali telematici che avranno l'obbligo di inserirlo nell'annuncio.

3. L'omessa e/o incompleta indicazione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) comporterà l'applicazione, in capo al titolare dell'immobile, di una sanzione amministrativa prevista in euro 500.00 (euro cinquecento/00)

Articolo 4 – Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Taormina.

2. I minori entro il dodicesimo anno di età.

3. Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.1.

4. Coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale.

5. I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente e del periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

6. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle strutture ricettive stesse o dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti, anche se ospitati in altra struttura ricettiva. I partecipanti agli Educational Tours organizzati da Tour Operatore Agenzie di Viaggio a scopo promozionale. Giornalisti che rappresentano testate nazionali ed internazionali e di settore ospitati dalle strutture ricettive, che attraverso i loro articoli promuovono la Città di Taormina, nonché gli operatori delle troupe televisive (il tutto dovrà essere accompagnato da apposita documentazione).

7. I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali.

8. Gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia Statali e Locali, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio. Le esenzioni di cui ai punti 3 e 4 dovranno essere

attestate e dimostrate dai gestori delle Strutture ricettive di cui all'art.1 con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm..

9. Sono altresì esclusi dal pagamento dell'imposta:

- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e loro accompagnatori;
- gli studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio, inerenti la Città di Taormina ed il suo territorio o per periodi di formazione professionale attestati dalle università, scuole o enti di formazione;
- artisti e loro accompagnatori in occasione di manifestazioni culturali organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- ospiti di eventi organizzati dal Comune di Taormina o da Enti e/o Istituzioni comunali;
- membri di corpi diplomatici, gli ambasciatori, i consoli e gli agenti diplomatici delle nazioni estere;
- membri di delegazioni o singoli delegati provenienti da città gemellate con Taormina.

Articolo 5 - Misura dell'Imposta

1. L'imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alle strutture e tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi in ciascun trimestre solare.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.
3. In caso di mancata deliberazione entro il 31 dicembre o comunque entro la data di approvazione del bilancio di previsione, si intendono confermate le tariffe in vigore per l'anno precedente.

Articolo 6 - Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta.

1. Il Gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, inserendovi i relativi dati.
2. Il Responsabile del pagamento dell'imposta individuato all'art. 2, comma 5, del presente regolamento, di seguito denominato "gestore", è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, nonché della presentazione della dichiarazione e degli altri adempimenti previsti nei commi seguenti.
3. Il Gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione e della misura dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni e sanzioni previste, affiggendo altresì in appositi spazi l'informativa necessaria. Il gestore deve riscuotere l'imposta e rilasciarne quietanza.
4. Il Gestore deve inoltre comunicare al Comune perentoriamente entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, i seguenti dati:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente;
 - b) il relativo periodo di permanenza;
 - c) il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
 - d) il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente articolo 3;
 - e) l'imposta dovuta.
 - f) le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso dell'interessato (art.24, comma 1, lettera a), del D.Lgs n°193/2003 – Codice in materia di protezione dei dati).
 - g) eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione dell'imposta e per l'effettuazione dei relativi controlli.

La comunicazione deve essere trasmessa, per via telematica, previo accreditamento, mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti mensili distinti per ogni struttura. La comunicazione dovrà essere compilata anche in assenza di presente nella struttura.

5. Il Gestore della struttura è responsabile della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 /2020, che dovrà essere trasmessa cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

6. Il Gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

7. Entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, il gestore deve pagare al Comune, per ciascuna struttura, l'imposta di soggiorno relativa al mese precedente, come indicato nel successivo articolo 6.

8. Il Gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la documentazione relativa ai pernottamenti, al pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

9. Il Gestore della struttura ricettiva è tenuto, ove richiesto ai sensi del successivo articolo 7, ad esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Taormina atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati.

10. Parimenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. Si applica quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo.

11. I soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dal presente Regolamento.

Articolo 7 – Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'Imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno alloggiato, o al proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, o ad agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori. Il Gestore o i soggetti sopra citati provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo pagamento al Comune, come stabilito dal precedente articolo 5 del presente Regolamento.

2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.

3. Il Gestore della struttura ricettiva, il proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, le agenzie o le società di gestione di intermediazione immobiliare e gli operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, effettuano il pagamento dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, in favore del Comune di Taormina, attraverso:

- bonifico sul conto di tesoreria comunale;

- i canali, anche telematici, offerti dal sistema bancario o postali pubblicati resi disponibili dal Comune.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele dichiarazione sono emessi, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

4. L'Ufficio comunale competente in materia di attività produttive dovrà trasmettere, con cadenza mensile, l'elenco aggiornato delle strutture recettive risultanti sul territorio comunale, con indicazione delle nuove aperture, dei subingressi e delle cessazioni intervenute nel trimestre.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive e soggetti assimilati, con esenzione di spese e diritti, può:

a) intimare ai gestori delle strutture ricettive - compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica - ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati;

c) disporre ispezioni amministrative, anche tramite il Corpo di Polizia Municipale, presso le strutture ricettive e le sedi e le unità locali operative degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 9 e 10, del presente Regolamento;

d) chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.. (Alloggiati Web, ecc.).

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 5, comma 3, del presente Regolamento, da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. (pari al trenta per cento dell'importo non versato)

4. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 agosto 2000 n. 267:

a) in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;

b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;

c) per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'articolo 5, comma 4, del presente Regolamento, alle prescritte scadenze ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva - Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle successive scadenze. La richiesta di compensazione dovrà essere presentata al Comune che dopo aver eseguito le dovute verifiche rilascerà apposita autorizzazione.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro16,53.

Articolo 12 – Contenzioso - Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 13 Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno é nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

3. Se le funzioni relative alla gestione e riscossione dell'imposta verranno svolte da un soggetto terzo, dotato di tutti i requisiti di legge per svolgere tali attività, sarà possibile designare, fra il proprio personale, un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionali relativa all'imposta di soggiorno, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. E' istituito un *Osservatorio Permanente*(tavolo tecnico) formato dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive, così composto:

- Sindaco o suo delegato;
- Assessore al Turismo;
- Due Rappresentanti delle Associazioni Alberghiere aventi sede nella Città di Taormina;
- Un Rappresentante delle altre categorie oggetto dell'applicazione del presente Regolamento, costituite in Associazione;
- Un Rappresentante della minoranza consiliare;
- Le decisioni dell'Osservatorio Permanente hanno carattere consultivo.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.

4. Il Regolamento previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 80 del 06/11/2012, continua ad applicarsi per l'imposta di soggiorno il cui presupposto impositivo è sorto anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (19/05/2020) e per gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti, la cui scadenza si verifica prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.

5. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune il previsto mod. 21, tramite il sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 6, comma 2. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini dell'efficacia delle singole disposizioni derivanti dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, la loro entrata in vigore discende direttamente dal decreto stesso (19/05/2020), in quanto compatibile.

Art. 16 – Norme di rinvio

Si applicano le disposizioni dell'art. 1 commi da 158 a 168 della Legge n.296/2006;

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento delle entrate.